

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato»;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (modificato con decreto 14 luglio 1987), per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 2, comma 1);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano;

Ordina:

Art. 1.

1. È indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A) completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9, comma 6;

B) completato il periodo di attività tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio tecnico professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. Si precisa che la certificazione finale rilasciata in esito ai percorsi didattico-formativi attuati dagli istituti tecnici superiori (I.T.S.) è da considerarsi equipollente a quella conseguita al termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capoverso precedente. Pertanto, detta certificazione costituisce titolo valido ai fini dell'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e con riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001;

D) frequentato, con esito positivo, uno dei corsi di formazione organizzati dai collegi provinciali o territoriali, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati — pubblicato nel «Bollettino del Ministero della giustizia» n. 15 del 15 agosto 2014.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:

A) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella «C» allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella «A»);

B) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);

C) lauree specialistiche — di cui al decreto Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 — nelle classi 4/S (architettura e ingegneria edile), 54/S (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), 28/S (ingegneria civile) e 38/S (ingegneria per l'ambiente ed il territorio), nonché lauree magistrali — di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 — nelle classi LM-4 (architettura e ingegneria edile -architettura), LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-23 (ingegneria civile) e LM-35 (ingegneria per l'ambiente ed il territorio).

3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

Art. 3.

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle città sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania, Feltre, Cantù e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non sono sedi di istituti tecnici per geometri.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o più commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella «A».

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.



Art. 4.

*Domande di ammissione -
Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni*

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale -, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta tabella «A» ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano più circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame dovranno, però, entro il termine sopraindicato, essere inviate al collegio provinciale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza ministeriale.

5. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante);

b) a mano direttamente al collegio competente, entro il termine sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);

c) tramite PEC (posta elettronica certificata) direttamente al collegio competente, ove lo stesso collegio sia abilitato al ricevimento (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).

6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

7. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5.

Domande di ammissione - Contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75, decreto del Presidente della Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica citato):

il cognome ed il nome;

il luogo e la data di nascita;

la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;

di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, con precisa indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);

di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale o circoscrizionale;

il praticantato svolto. La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree e lauree specialistiche o magistrali);

di essere in possesso (come certificato convalidato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal presidente del competente collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera C e art. 2, comma 2, lettere A, B e C (corsi IFTS - corsi ITS, diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche o magistrali), occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS - ITS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.

2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti, successivamente ad avvenuta maturazione dello stesso, a comunicarne, sotto la propria responsabilità, il possesso, con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzato al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, ma da inviare al collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

Art. 6.

Domande di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento;

della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);

fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7.

Adempimenti dei collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro la data del 25 maggio 2015 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tramite posta elettronica agli indirizzi paola.testi@istruzione.it o paola.lancia@istruzione.it, nonché al Consiglio nazionale il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda, e contestualmente ciascun collegio provvederà all'invio a mezzo postale al MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, di un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei



candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

- il cognome;
- il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il titolo di studio;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisito di ammissione ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre la seguente attestazione: «Il presidente del collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987), relativamente ai candidati, in numero di, di cui all'elenco nominativo che precede:

l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa vigente o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; art. 9, comma 6, legge n. 27/2012);

di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver effettuato ogni opportuno accertamento di competenza;

di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità».

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del 20 ottobre 2015, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione:

di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;

dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati assegnati a più commissioni, con sede nello stesso istituto o in istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione.

6. Successivamente, il collegio avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

Art. 8.

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

3 novembre 2015, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicitati, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni medesime;

4 novembre 2015, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

5 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritto-grafica;

6 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, regolamento).

Art. 9.

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella tabella «B» allegata.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (art. 12, comma 1, regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato «A» regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 8, regolamento).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il direttore generale: PALUMBO

Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.



TABELLA B**PROGRAMMA DI ESAME**

(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del Geometra, definite dall'ordinamento vigente.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.

PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di Geometra.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del Geometra definite dall'ordinamento vigente:

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);

strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;

teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;

elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione; ordinamento della professione.



TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001)
- Edilizia - Ingegneria delle Infrastrutture - Sistemi Informativi Territoriali

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (allegato 2 del Decreto ministeriale 26 luglio 2007)
4 - Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile 7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale 8 - Ingegneria Civile e Ambientale	L-17 Scienze dell'Architettura L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale

TABELLA E

CLASSI DELLE LAUREE (SPECIALISTICHE) IN: (Decreto ministeriale n° 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE (MAGISTRALI) IN: (Decreto ministeriale n° 270/2004)
4/S - Architettura e Ingegneria Edile 54/S - Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 28/S - Ingegneria Civile 38/S - Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio	LM-4 - Architettura e Ingegneria Edile - Architettura LM-48 - Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM-23 - Ingegneria Civile LM-35 - Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio

